

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe

Catania"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe Catania", in sigla "AEGEE-Catania", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Catania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti denominato anche "board") e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera principalmente nel territorio della regione Sicilia.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o

dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico



nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AEGEE-Catania - APS" oppure "AEGEE-Catania associazione di promozione sociale" oppure "APS - AEGEE-Catania".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

4. L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di un numero non inferiore a 7 persone fisiche, oppure tre associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 del CTS.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui

principi costituzionali della democrazia, della

partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso

l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più

attività di interesse generale in favore dei propri

associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) Educazione;

b) Attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 22 gennaio

2004, n. 42 e s.m.i.;

d) Formazione universitaria;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche

attività editoriali di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 CTS;

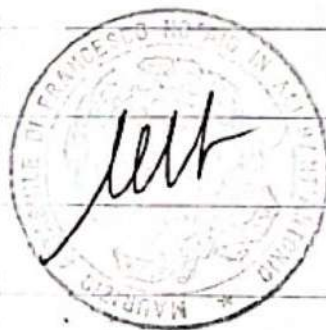
f) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra

attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni culturali;

g) Organizzazione e gestione di attività sportive



dilettantistiche;

h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale;

i) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

j) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

k) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

l) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche tramite campagne di sensibilizzazione e workshop.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere l'ideale di Europa, attraverso il mondo studentesco, tra i giovani europei, incoraggiando i contatti, la collaborazione e l'integrazione tra i giovani di tutti i paesi del continente.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, e realizzare le attività di interesse generale di cui all'art. 3, par. 3 l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni locali ed

Manuale / Aggiunte note

Lo Faro Group
Vincenzo Filian

internazionali e in ogni altro modo che persegua il fine di cui all'art. 3 par.4 e sia consono al presente statuto.

b) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.



3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione, in conformità con le decisioni approvate da AEGEE Europe, tramite l'assemblea generale dei soci, in virtù della convenzione di adesione sottoscritta da AEGEE Catania, con il procedimento descritto al titolo II del presente Statuto, si prefigge di realizzare i programmi e le

direttive emanati dalla stessa assemblea, purché non in contrasto con il presente statuto.

Titolo II

Quadro di Riferimento Internazionale

Art.5 - Adesione ad AEGEE-Europe

1. L'associazione è collegata all'"Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe", in seguito indicata come AEGEE-Europe, attraverso la sottoscrizione alla "Convention d'Adhésion" a AEGEE-Europe. L'associazione si impegna a rispettare lo statuto e il regolamento interno di AEGEE-Europe.

2. AEGEE-Europe è un'associazione internazionale. La sua sede centrale si trova a Bruxelles, Belgio.

3. Firmando la "Convention d'Adhésion", l'associazione ottiene il diritto di portare il nome e il logo di AEGEE-Catania. In caso di termine della "Convention d'Adhésion", l'associazione perde questo diritto.

4. Con "Convention d'Adhésion" s'intende l'atto che regola i rapporti tra le AEGEE locali ed AEGEE-Europe.

5. La commissione giuridica di AEGEE-Europe si riserva il diritto di formulare le condizioni per la firma della "Convention d'Adhésion".

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

Lo Faro Group
Tomaso Filini
Pascual / Miguel notes

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari le persone fisiche di età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 35 (trentacinque) anni, ad eccezione dei "soci onorari" ed i "soci sostenitori" per i quali non opera il limite massimo di età.

2. Sono chiamati soci ordinari coloro i quali abbiano, all'atto della loro sottoscrizione, pagato la quota associativa annuale. Questi soci si impegnano a rispettare lo statuto dell'associazione e il regolamento interno.

3. L'adesione all'Associazione ha durata annuale, rinnovabile, fermo restando la facoltà per il Consiglio Direttivo di non procedere al rinnovo.

4. La qualità di socio è strettamente personale e dunque incedibile. La condizione di socio propria delle persone giuridiche ed i diritti risultanti sono indissolubilmente legati all'ente e dunque non trasferibili.

Art.8 - Soci Onorari e Soci Sostenitori

1. Sono soci onorari le persone che hanno reso dei servizi di particolare importanza all'associazione e che sono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo, e la cui nomina è ratificata dall'Agora Locale. Questi soci non sono assoggettati al pagamento della quota annuale associativa.

2. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente o in diverso modo l'Associazione e come tali riconosciuti dal Consiglio Direttivo. Questi soci non sono assoggettati al pagamento della quota annuale associativa.

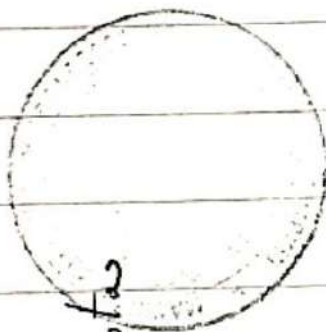
3. Di seguito ci si riferirà esclusivamente ai soci ordinari, salvo dove diversamente indicato.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e sia in possesso dei requisiti di età di cui all'art. 7, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non



Associazione Agora Locale

*Lo Faro
Vincenzo*

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto (anche a mezzo mail) all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale

diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Il diritto di voto non compete ai soci onorari né ai soci sostenitori, i quali hanno tuttavia il diritto di parola durante l'assemblea generale; i soci onorari hanno comunque il diritto all'elettorato passivo fino ai 35 (trentacinque) anni di età;

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.18, c.2, del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Lo Faro
Tuscanco
Pulino

Manzoni / M. G. de m. 2010

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della decorrenza del termine di iscrizione. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.



2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato (anche a mezzo mail) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di

esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i

Parasire / Ptepile note

Lo Faro
D'Amico

volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia



necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo V

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci, anche denominata "Agora Locale";
- b) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo o "Board");
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea dei soci (Agora Locale): Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Agora Locale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è

Manzoni / Attophila notes

*Lo Faro
Vincenzo*

composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.



Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Agora. Nell'ipotesi in cui non vi sia l'organo di controllo, qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo, l'Agora Locale potrà essere convocata per

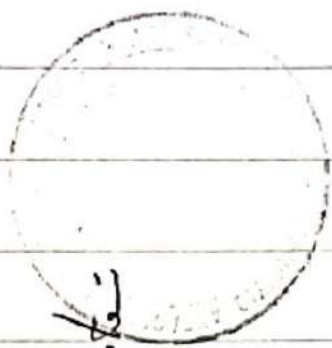
iniziativa dei richiedenti.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Agora, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente



Procuratore Agorà

Lo Faro
Vincenzo

dell'Agora e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Board;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Board;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Board;

d) eleggere e revocare i membri del Board;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli



organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

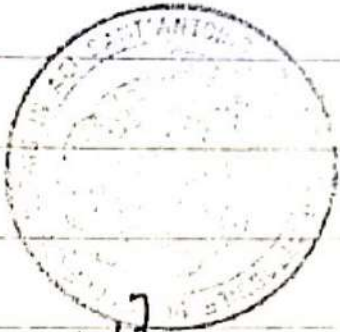
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Manuale Affidabilità

*Lu. Fano
G. P. P.
Vincenzo Milino*

3. Le proposte di modifiche statutarie devono essere comunicate per iscritto ad ogni membro congiuntamente all'avviso di convocazione dell'Agora (Assemblea Generale dei Soci).

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati (ordinari) che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati senza diritto di voto né di elettorato attivo non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti.

4. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in

carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è così composto:

- Presidente;

- Segretario;

- Tesoriere.

Tali cariche si considerano necessarie e non sopperibili e non possono essere oggetto di abolizione da parte dell'Agora.

2. Sono altresì membri eletti del Consiglio Direttivo (Board):

- Responsabile Erasmus (ER);

- Responsabile Risorse Umane (HR);

- Responsabile Pubbliche Relazioni (PR);

- Responsabile Fund raising (FR);

3. In mancanza di candidati, le cariche di cui al comma 2 possono essere ricoperte da uno o più membri del consiglio direttivo eletti, salvo quanto previsto dall'art.22 comma 2 del presente statuto.

4. Non può essere eletto membro del Board, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I Membri del Board durano in carica un anno e sono

rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Possono essere eletti fino ad un massimo di 5 (cinque) membri ulteriori in qualità di consiglieri esperti (Advisors) i quali hanno diritto ad un solo voto congiunto. Possono essere eletti come Advisors i membri dell'associazione che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno due mandati, avendo rivestito qualunque carica.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $2/3$ (due terzi) dei Consiglieri e comunque deve essere convocato almeno una volta al mese.

2. La convocazione è fatta mediante avviso in qualunque forma, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano i $2/3$ (due terzi) dei Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro individuato tra i presenti, con esclusione degli Advisors.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente dell'Associazione, su proposta del Presidente. Gli advisors non possono assumere tale nomina;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo

1. La carica di membro board si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19,

c.4, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del

verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del

presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più membri Board cessino

dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla

sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima

elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I membri così

subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea

ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza

del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il membro board più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato

il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare l'Assemblea degli associati e presiedere il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro membro board, con esclusione degli Advisors, i quali non possono comunque presiedere il Consiglio Direttivo.

6. Nel caso di parità di voti sulle questioni sottoposte a votazione all'interno del Board, il voto del Presidente prevale.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, c.4, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige

verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli

5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per

azioni, in quanto compatibili.

Titolo VI

Delegati per l'Agora di AEGEE-Europe

Art.29 - Criteri di scelta dei Candidati e attribuzione dei voti di AEGEE-Catania all'Agora

1. Il numero dei voti di cui AEGEE-Catania ha diritto durante l'Agora (Assemblea Generale dei Soci) di AEGEE-Europe è proporzionale alle quote di associazione annuali versate di AEGEE-Catania ad AEGEE-Europe e determinato da AEGEE-Europe.
2. I rappresentanti di AEGEE-Catania all'Agora (Assemblea Generale dei Soci) di AEGEE-Europe sono eletti dall'Agora Locale (Assemblea Generale dei Soci locale) tra i soci dell'associazione dietro candidatura.
3. Qualora nessun socio si candidi per la partecipazione all'Agora, il board, se non è possibile convocare una nuova Agora locale, può nominare dei membri che si siano resi disponibili successivamente. Tale nomina è soggetta a ratifica nella successiva Agora locale.

Titolo VII

Rapporti con altre associazioni

Art.30 - Contatti e collaborazioni

I contatti e le collaborazioni, in qualunque forma, con altre associazioni, soprattutto del mondo universitario, giovanile o studentesco, sono consentite e anzi favorite, purché non in contrasto con lo scopo di AEGEE-Catania e con le altre norme

del presente statuto.

Titolo VIII

I libri sociali

Art.31 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo IX

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.32 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.33 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.34 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide e comincia con l'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo.

2. La durata dell'esercizio sociale e' di 365

(trecentosessantacinque) giorni.

3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo X

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto
dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo XI

Disposizioni finali

Art.36 - Arbitrato

Per dirimere eventuali contrasti nascenti
dall'interpretazione del presente statuto alla decisione di
un arbitro unico da nominarsi a cura del Presidente del
Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede, su istanza
della parte più diligente.

Art.37 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,
si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni
attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le
relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Lo Fero *Luigi*
Vincenzo *plum*
Maurizio *Stefano notais*

